

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'OASI FELINA SITA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CREMA – VIA DE CHIRICO**

L'anno 2017, il giorno.....del mese di .....presso la sede comunale

**Tra**

Il Comune di Crema (CF 91035680197) con sede in Crema Piazza Duomo 25, rappresentato dal Direttore Area 2 Pianificazione e Gestione del Territorio, sig. Maurizio Redondi

**E**

L'Associazione Arischiogatti (CF/PI.....) con sede in Soresina via Lombardia 3, iscritta al Registro del Volontariato .....,rappresentato dal Presidente sig.....

**PREMESSO CHE:**

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/00457 del 16/11/2016 l'Amministrazione Comunale si è attivata al fine di realizzare un'Oasi felina per prevenire il fenomeno del randagismo sul territorio;
- l'ATS Val Padana ha recepito il finanziamento attribuitoLe con approvazione del "Piano Triennale Randagismo" da parte di Regione Lombardia con DDUO 18/12/2015, finanziamento necessario al co-finanziamento del progetto concordato con il Comune di Crema per la realizzazione dell'Oasi felina;
- l'Oasi felina è un'area a verde appositamente recintata e strutturata per garantire le condizioni adeguate degli animali, favorire le adozioni da parte dei cittadini, monitorare e coordinare le colonie feline sul territorio comunale e contenere il fenomeno del randagismo;
- l'Amministrazione, avvalendosi di SCRP, ha realizzato un'Oasi felina su area di sua proprietà di circa 1.143 mq, posta in prossimità dell'area artigianale-produttiva di via De Chirico
- l'Amministrazione Comunale ha scelto di affidare la gestione dell'Oasi felina ad una Associazione senza scopo di lucro che già opera sul territorio comunale nel settore della tutela degli animali, in particolare del benessere delle colonie feline.
- l'Amministrazione Comunale ha individuato l'Associazione Arischiogatti idonea a svolgere l'attività di gestione dell'Oasi felina, in quanto:
  - trattasi di associazione protezionistica senza fini di lucro operante da anni sul territorio comunale;
  - già collabora con l'Amministrazione per problematiche riguardanti il benessere dei gatti presenti presso diverse colonie feline sul territorio comunale;
  - ha collaborato con l'ATS Val Padana - Dipartimento di Prevenzione Veterinaria alla stesura del progetto "Prevenzione Randagismo – attivazione Oasi Felina" finanziato da Regione Lombardia;

**RICHIAMATE**

- la Legge n. 281 del 14.8.1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"

- la Legge Regionale n. L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità Capo II - Norme relative alla tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo
- la Delib.G.R. 1° dicembre 2010, n. 939 "Approvazione del piano regionale triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo ai sensi dell'art. 117 comma 1 della [legge regionale 33/2009](#)";

**Tutto quanto premesso, tra le parti come sopra rappresentate,  
si stipula quanto segue**

#### **Art. 1 – RINVIO ALLE PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo

#### **Art. 2 – OGGETTO**

Nel rispetto dei criteri indicati dalla L. 281/91 s.m.i. e dalla L.R. 33/2009 s.m.i., viene concessa la gestione dell'Oasi Felina sita in Via De Chirico a Crema, che sarà svolta in attuazione di quanto sotto riportato.

#### **Art. 3 – DURATA**

L'affidamento della gestione dell'Oasi felina avrà una durata di anni tre decorsi dalla sottoscrizione del verbale di consegna, con possibilità di anticipata revoca unilaterale dell'assegnazione da parte dell'Amministrazione stessa senza corresponsione di alcun indennizzo agli assegnatari.

Entro tre mesi dalla scadenza della convenzione, qualora se ne ravvisi la convenienza ed il pubblico interesse, su proposta del Dirigente del Servizio competente e tenuto conto delle verifiche e valutazioni sul servizio svolto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di proporre all'Associazione il rinnovo del contratto stesso per ulteriori anni tre, per un massimo di una volta.

Il rinnovo del contratto è subordinato alla concorde manifestazione di volontà di entrambe le parti contraenti da rendersi nota per iscritto almeno un mese prima della naturale scadenza.

Alla scadenza della convenzione, ove questa non venga rinnovata, l'Associazione dovrà riconsegnare l'Oasi felina nello stato in cui verrà a trovarsi libera da persone e/o cose di proprietà della stessa.

#### **Art. 4 – CARATTERISTICHE DELL'AREA**

Per l'attuazione della presente convenzione, l'associazione Arschiogatti utilizzerà e gestirà la nuova struttura sita in prossimità dell'area artigianale-produttiva PIP, con accesso pedonale e carrale dalla via De Chirico.

L'area a verde a disposizione, di circa 1143 mq, sarà consegnata provvista di: recinzione antisalto – recinzione divisoria interna per gatti infetti - allaccio alla fornitura di acqua - allaccio alla rete fognaria - allaccio alla rete elettrica - 3 monoblocchi prefabbricati su basamento, adibiti ad ufficio-ambulatorio-servizi igienici, dormitorio e rifugio sanitario, come da planimetria allegata.

## **Art. 5 – ATTUAZIONE E GESTIONE**

L'Associazione dovrà garantire la gestione dell'oasi felina ispirandosi ai principi di salvaguardia del benessere e di una più possibile elevata qualità della vita degli animali custoditi, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia di igiene e profilassi veterinaria.

In particolare dovrà essere data priorità ai gatti reduci da incidenti stradali, inidonei all'inserimento in colonie già esistenti sul territorio, cuccioli o che necessitano di assistenza sanitaria.

Gli animali ricoverati presso l'Oasi felina, fino ad eventuali convenzioni con altri Comuni, dovranno giungere esclusivamente dal territorio del Comune di Crema, ovvero da specifiche richieste pervenute del Comune di Crema e dell'ATS Val Padana.

Non potranno in ogni caso essere accolti nell'oasi gatti di proprietà di privati.

Al loro ingresso, i gatti dovranno essere sottoposti a visita sanitaria, verificando la presenza dell'eventuale microchip: se identificati, dovranno essere avvertiti immediatamente i proprietari invitandoli a ritirare l'animale.

Nella struttura di ricovero potranno essere ospitati gatti solo nella misura in cui lo consentiranno le condizioni igienico-sanitarie dell'oasi.

Nessun'altra specie animale dovrà essere accettata nell'oasi felina comunale.

Non è consentito richiedere ai privati pagamenti per eventuali prestazioni, se non in forma di contributo o donazione volontaria.

E' richiesta la collaborazione da parte dell'Associazione con il Comune di Crema e l'ATS Val Padana per il controllo del fenomeno del randagismo sul territorio, così come è richiesta la collaborazione con i responsabili di tutte le colonie feline già presenti sul territorio comunale.

L'Associazione dovrà comunicare semestralmente al Comune e al Servizio Veterinario dell'ATS Val Padana i seguenti dati :

- n. dei gatti presenti, divisi per sesso con precisazione del n. di cuccioli
- n. dei gatti entrati con identificazione (tatuaggio o microchip);
- n. dei gatti entrati senza identificazione;
- n. dei gatti adottati;
- n. dei gatti restituiti ai proprietari;
- n. dei gatti deceduti;
- n. di sterilizzazioni di femmine e di maschi;

L'Associazione al fine di prevenire il sovraffollamento, dovrà impegnarsi a promuovere iniziative atte a sensibilizzare i cittadini al fenomeno del randagismo e dovrà incentivare la pratica degli affidi e delle adozioni.

## **ART. 6 – IMPEGNI DEL COMUNE**

L'Amministrazione Comunale si impegna, per tutta la durata della presente convenzione, a sostenere i costi relativi ai consumi di energie elettrica e consumi idrici, alla raccolta dei rifiuti solidi urbani

Il Comune ha l'onere di provvedere agli interventi di manutenzione straordinaria della struttura, ove necessari.

Saranno altresì a carico del Comune l'assicurazione dell'immobile esclusivamente a titolo di incendio, con esclusione dei danni che gli animali possono causare a terzi od al personale ad essi addetto, per i quali dovrà essere stipulata un'apposita assicurazione da parte dell'Associazione.

## **ART. 7 IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione si impegna a:

- 1) garantire un servizio di assistenza continuativo per il periodo concordato; si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dal Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività,
- 2) farsi carico dell'onere delle spese di gestione della struttura: cibo, vaccini, medicinali, materiale di consumo ambulatoriale, arredo, materiale per pulizia e disinfezione, prestazioni veterinarie, smaltimento rifiuti speciali, assicurazioni, piccole attrezzature, consulenze fiscali, amministrative e del lavoro, oneri fiscali e di legge, eventuali imposte e tasse derivanti dall'attività convenzionata;
- 3) farsi carico delle manutenzioni ordinarie necessarie alla gestione dell'Oasi compresa la gestione del verde (sfalcio dell'erba, potatura piante);
- 4) provvedere alla pulizia giornaliera e alla disinfezione della struttura;
- 5) garantire l'apertura al pubblico, mattutina e/o pomeridiana, secondo gli orari che verranno successivamente concordati con l'Amministrazione Comunale;
- 6) garantire un "Servizio di Riferimento", sia telefonico che diretto, per tutti i cittadini, fornendo informazioni sui gatti ritrovati o smarriti, sulle adozioni, sui servizi attuati in favore degli animali, sulle disposizioni legislative e normative vigenti;
- 7) utilizzare i propri soci volontari e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento, comunicando all'inizio dell'attività al Comune, l'elenco delle persone che operano all'interno della struttura, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni.
- 8) garantire che gli animali siano accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

L'Associazione potrà effettuare, previa autorizzazione scritta da parte del Comune, lavori di miglioria della struttura a propria cura e spese. Al termine del rapporto, il Comune sarà sollevato, senza alcun obbligo di indennizzo, da eventuali richieste di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per tali opere.

L'Associazione dovrà inoltre fornire un'adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi adeguata alla gestione dell'immobile e delle attività svolte che copra anche tutti gli operatori volontari impegnati nei servizi e all'eventuale accesso di soggetti esterni. La non sottoscrizione di detta assicurazione comporta la risoluzione di diritto della presente convenzione. L'Amministrazione Comunale sarà sollevata da qualsiasi responsabilità relativa agli operatori volontari e personale messi a disposizione dall'Associazione per il funzionamento della struttura.

**ART.8 REFERENTI E CONTROLLO**

Si conviene che Responsabile per la gestione del progetto nominato dal Comune è il Dirigente dell'Area 2 Pianificazione Territoriale , e per l'Associazione il Presidente..... , che indica quale coordinatore dell'attività della struttura nel caso di sua assenza la/ilSig.....

Il Comune di Crema e il Servizio Veterinario dell'ATS Val Padana, hanno in ogni momento, e senza preavviso, la possibilità del controllo delle attività svolte per la gestione dell'Oasi felina. Il Comune promuoverà incontri periodici con l'Associazione, con lo scopo di definire comuni programmi di attività per la tutela ed il miglioramento delle condizioni di vita degli animali richiedendo l'eventuale partecipazione del Servizio Veterinario dell'ATS Val Padana.

**ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PESONALI**

L'Associazione nella sua qualità di soggetto esterno, è tenuta all'osservanza delle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni dei regolamenti attuativi, non potrà divulgare i dati e le informazioni di cui possa venire in possesso in virtù della presente convenzione. Il Comune di Crema si conforma alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., quale titolare del trattamento dei dati personali dell'Associazione, conserverà i dati di cui in possesso nelle proprie banche dati.

**ART. 10 REVOCA**

Nel caso di ripetuta mancata osservanza da parte dell'Associazione degli obblighi della presente convenzione, ovvero di inadempienze gravi, l'Amministrazione Comunale, previa intimazione scritta all'Associazione, ha la facoltà di risolvere la presente convenzione con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta.

**ART. 11 CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Cremona

Letto, confermato e sottoscritto.

**PER L'ASSOCIAZIONE ARISCHIOGATTI**

IL PRESIDENTE

.....

**PER IL COMUNE DI CREMA**

IL DIRETTORE AREA 2Pianificazione Territoriale  
Maurizio Redondi

.....